



COMUNICATO
PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2021

art. 36 C.C.N.L. 18.12.2017 – pagamento mese di giugno 2022

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l'anno 2021 conformemente al disposto dell'articolo 36 del C.C.N.L. 18/12/2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2022.

La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall'agenzia nel 2020, rispetto all'anno 2021, comprensivo del tasso di inflazione reale 2021 (**pari a + 3,8 %**), siano pari o superiori, rispettivamente a:

5,8%
(2+3,8%)

7,8%
(4+3,8%)

9,8%
(6+3,8%)

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L'incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

Incremento	5,8%	7,8%	9,8%
6°liv.ex Quadro	240,00	306,00	382,50
5°liv.ex C.Ufficio	208,00	265,20	331,50
4°liv. ex I cat.	192,00	244,80	306,00
3°liv. ex II cat.	176,00	224,40	280,50
2°liv. ex III cat.	164,00	209,10	261,38
1°liv. ex III cat.	160,00	204,00	255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell'anno 2021, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (9,8%), l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all'erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (5,9% o 7,8%), ovvero non si sia verificata, *l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2022.*

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 9,8%.

IN CASO DI:**Trapasso di Agenzia**

come previsto dall'art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d'agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio

Passaggio di livello /categoria nel corso del 2021

il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all'atto della corresponsione del premio

Variazione dell'orario di lavoro nel corso del 2021

il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell'anno

Contratto di Apprendistato

il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all'atto della corresponsione del premio

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, 15 giugno 2022

**Le Segreterie Nazionali
FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA - FNA**